



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4810 - Data adozione: 12/04/2017

Oggetto: Concessione dei contributi per l'anno 2017 ai comuni derivanti da fusione ai sensi dell'articolo 64, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2017

Numero interno di proposta: 2017AD005423

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22;

Visto l'articolo 64 comma 1 della l.r. n. 68/ 2011, che stabilisce che in caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione, è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00;

Visto l'articolo 64 comma 2 della l.r. n. 68/ 2011, che stabilisce che se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente;

Vista la l.r n. 31 del 18 giugno 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa in Valdarno, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r. n. 32 del 18 giugno 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 43 del 30 luglio 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli per fusione dei comuni di Fabbriche di Vergemoli e Fabbriche di Vallico, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 67 del 22 novembre 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero a Sieve per fusione dei comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 68 del 22 novembre 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Casciana Terme Lari per fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 69 del 22 novembre 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Crespina Lorenzana per fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 70 del 22 novembre 2013 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni di Pratovecchio e di Stia, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 71 del 24 novembre 2014 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, e che pertanto, ai sensi

del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 1 del 25 gennaio 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 35 del 10 giugno 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il comune di San Marcello Piteglio per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Vista la l.r n. 78 del 11 novembre 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune dovrebbe essere attribuito un contributo pari a euro 500.000,00;

Considerato che i comuni di Figline e Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Fabbriche di Vergemoli, Scarperia e San Piero a Sieve, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Pratovecchio Stia, Sillano Giuncugnano, beneficiari del contributo sono stati istituiti prima del 30 giugno 2015 e pertanto non ricorrono casi di cui all'articolo 64, commi 1 quater e 1 quinquies della l.r. n. 68/2011;

Considerato che per i comuni Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Montalcino non ricorrono i requisiti per la maggiorazione di cui all'articolo 64, comma 1 quater della l.r. n. 68/2011;

Considerato che al comune di Abetone Cutigliano non si applica la riduzione di cui all'articolo 64, comma 1 quinquies, in quanto, pur non avendo popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali, il referendum si è svolto antecedentemente alla data del 30 giugno 2016;

Considerato che il contributo spettante ai comuni di Figline e Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Fabbriche di Vergemoli, Scarperia e San Piero, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Pratovecchio Stia, a norma dell'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla quarta annualità;

Considerato che il contributo spettante al comune di Sillano Giuncugnano, a norma dell'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla terza annualità;

Considerato che il contributo spettante ai comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Montalcino, a norma dell'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla prima annualità;

Considerato che alla data di adozione del presente atto, le somme stanziare sul bilancio regionale risultano pari a euro 5.000.000,00, insufficienti a concedere il contributo per l'intero, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e che pertanto ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della l.r. 68/2011, il contributo deve essere ridotto proporzionalmente per ogni comune originario;

Considerato che, per effetto di tale riduzione proporzionale, il contributo concedibile è pari a euro 227.272,73 per ogni comune originario;

Vista la legge regionale n. 90 del 27/12/2016, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 13 del 27/02/2017 "Pareggio di bilancio 2017: disposizioni operative di prima applicazione";

DECRETA

1. E' concesso a ciascuno dei comuni di Figline e Incisa Valdarno (C.F. 06396970482), Castelfranco Piandiscò (C.F. 02166020517), Fabbriche di Vergemoli (C.F. 02335530461), Scarperia e San Piero (C.F. 06403950485), Casciana Terme Lari (C.F. 90054320503), Crespina Lorenzana (C.F. 90054240503), Pratovecchio Stia (C.F. 02169070519), un contributo, relativo alla quarta annualità, di euro 454.545,45, a norma dell'articolo 64, commi 1 e 2, della l.r. 68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.
2. E' concesso al comune di Sillano Giuncugnano (C.F. 02373340468) un contributo, relativo alla terza annualità, pari a euro 454.545,45 un contributo, a norma dell'articolo 64, commi 1 e 2, della l.r. 68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.
3. E' concesso a ciascuno dei comuni di Abetone Cutigliano (C.F. 90060100477), Montalcino (C.F. 01440500526) e di San Marcello Piteglio (C.F. 01906480478) un contributo, relativo alla prima annualità, di euro 454.545,45, a norma dell'articolo 64, commi 1 e 2, della l.r. 68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.
4. E' impegnata la somma di euro 4.999.999,95 sul capitolo 11324 (codice V° livello n. 1.04.01.02.003) del bilancio gestionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità per la concessione dei contributi di cui ai punti 1, 2 e 3.
5. E' liquidata la somma complessiva di euro 4.999.999,95 ai comuni di Figline e Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Fabbriche di Vergemoli, Scarperia e San Piero, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Pratovecchio Stia, Sillano Giuncugnano, Abetone Cutigliano, Montalcino e San Marcello Piteglio, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 4. Ad ogni singolo comune è liquidata la somma di euro 454.545,45.
6. L'erogazione dei contributi è effettuata sui rispettivi conti di contabilità speciale.

Il dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE